

## **RELAZIONE AL “PROGETTO DI LEGGE SULL'INGRESSO E LA PERMANENZA DEGLI STRANIERI IN REPUBBLICA”**

Eccellenze,  
Signori Consiglieri,

dopo più di dodici anni dall'entrata in vigore della Legge 4 settembre 1997 n. 95 e del successivo decreto 22 settembre 1997 n. 105 è divenuto indispensabile provvedere al riordino della materia relativa al rilascio dei permessi di soggiorno e alla concessione della residenza anagrafica. Nel corso degli anni sono infatti sia aumentate sia diversificate le tipologie e l'entità delle richieste di entrare e soggiornare nella Repubblica di San Marino. Da qui l'obbligo di fornire risposte alle diverse situazioni, risposte che siano sostenibili ed in linea con le necessità da un lato di gestire un fenomeno che in una realtà così piccola va monitorato con grande attenzione e dall'altro di tener conto delle esigenze del mondo del lavoro, senza dimenticare gli obblighi derivanti dall'adesione della Repubblica di San Marino a trattati e convenzioni internazionali.

Il testo che viene presentato oggi è il risultato di una riflessione svolta all'interno delle forze politiche che compongono la maggioranza sui principali temi relativi al soggiorno ed alla permanenza dei cittadini stranieri all'interno degli esigui confini della nostra Repubblica; questa riflessione è stata integrata dai contributi tecnici forniti da enti ed uffici dell'Amministrazione dello Stato che quotidianamente si trovano ad affrontare queste problematiche.

Ed è la sintesi di queste valutazioni che oggi sottopongo all'attenzione del Consiglio Grande e Generale, in considerazione anche del fatto che il nostro Paese non può permettersi ulteriori ritardi nella ridefinizione di questo fondamentale aspetto della convivenza civile e della certezza dei diritti e dei doveri di chi intende vivere nella Repubblica di San Marino.

La legge si compone di 41 articoli suddivisi in 7 Titoli; di seguito passo ad esaminare i singoli titoli che riassumono il contenuto del provvedimento legislativo:

**TITOLO 1: Principi Generali (artt. 1- 4):** contiene le finalità del provvedimento, un elenco delle definizioni contenute nel testo e i diritti e doveri dello straniero.

**TITOLO 2 (artt. 5 – 19): Ingresso e Permanenza in Repubblica:** in questo titolo vengono disciplinate le modalità di ingresso e permanenza in Repubblica ed indicate le diverse tipologie di permessi di soggiorno; con apposito decreto verranno specificate le caratteristiche tecniche dei relativi documenti. Nello specifico i vari tipi di permesso previsti dalla legge sono:

- permesso di soggiorno turistico;

- permesso di soggiorno speciale rilasciato per istruzione, sport, cura e assistenza;
- permesso di soggiorno per motivi di lavoro: prima grande innovazione rispetto alla passata normativa, con una chiara specificazione della temporaneità del permesso in relazione alle diverse tipologie di lavoro;
- permesso di soggiorno speciale per marittimi, che configura una tipologia lavorativa abbastanza recente e che necessitava di una apposita regolamentazione integrata all'interno della legge generale sui permessi di soggiorno e le residenze;
- permesso di soggiorno ordinario: regola il fenomeno del ricongiungimento familiare;
- permesso di soggiorno straordinario per esigenze umanitarie di protezione sociale: trattasi di un'altra categoria di situazioni che, pur avendo una rilevanza minima in termini numerici, ha l'assoluta necessità di avere un'apposita regolamentazione nella legge per non essere lasciata all'estemporaneità come sino ad oggi è avvenuto.

In questo Titolo viene anche introdotto il concetto di “permesso di soggiorno per convivenza o parentale”, che va incontro ad esigenze ben note cercando di contemperare le necessità delle persone o delle famiglie con quelle della collettività.

Viene inoltre stabilito che la residenza non viene rilasciata automaticamente al coniuge del cittadino sammarinese o al figlio di cittadina sammarinese se sussistono in capo all'interessato condotte di rilevanza penale.

Elemento di particolare innovazione previsto dal testo, nello specifico dall'articolo 16, è la possibilità che la Commissione Permanente Affari Esteri possa concedere la residenza a una serie di particolari categorie di cittadini stranieri che:

- a) rivestano incarichi dirigenziali o di primaria importanza nelle strutture sanitarie o socio-sanitarie sammarinesi, in istituti bancari, assicurativi e finanziari ovvero in materia di pubblica sicurezza o comunque in settori ritenuti strategici per lo sviluppo del Paese;
- b) rivestano incarichi dirigenziali in società di diritto sammarinese che occupano un numero significativo di dipendenti;
- c) investano capitali ovvero li abbiano già investiti in territorio, anche tramite società controllate, in attività produttive con garanzia di impegni occupazionali, di acquisto di opifici industriali, di presentazione di business plans ovvero investano capitali nella ricerca o in settori di particolare interesse per la Repubblica.

Tale norma va incontro alle esigenze di favorire investimenti e sviluppo in Repubblica rispondendo agli standard internazionali e dando garanzie a chi decide di rendere il nostro paese il centro dei suoi interessi.

La Commissione concederà altresì la residenza anagrafica in favore dei giudici di primo grado aventi l'obbligo di residenza in Repubblica.

Sempre nel medesimo Titolo vengono elencati i casi di divieto di concessione e di revoca del permesso di soggiorno e della residenza.

All'articolo 19 viene previsto il decreto delegato per la regolamentazione dei flussi migratori – altra innovazione fondamentale del presente testo di legge - in base al quale ogni anno il Congresso di Stato fissa il numero massimo di permessi di soggiorno per motivi di lavoro, sulla base delle indicazioni fornite dalle Associazioni di Categoria e delle Organizzazioni Sindacali. Il decreto permetterà di assicurare elementi di certezza sia in favore degli imprenditori e datori di lavoro per quanto attiene a determinate categorie, sia alle forze dell'ordine per le imprescindibili esigenze di tutela dell'ordine pubblico.

TITOLO 3 (artt. 20 – 27): questi articoli disciplinano il sistema di controllo sugli ingressi e sulla permanenza degli stranieri in Repubblica: vengono regolamentati tutti gli aspetti relativi ai controlli degli stranieri, alla loro identificazione, alle verifiche circa le uscite e i reingressi in territorio, nonché ai divieti di ospitare stranieri sprovvisti di titolo idoneo al soggiorno.

Un ulteriore elemento di novità previsto dal testo è la possibilità concessa, in presenza di determinati requisiti, al cittadino straniero di acquistare immobili per successione, senza necessità di autorizzazione (art. 25).

TITOLO 4 (artt. 28 – 30): in tale Titolo viene prevista la necessaria cooperazione fra i Corpi di Polizia e fra gli Uffici Pubblici e il monitoraggio dei flussi di immigrazione.

TITOLO 5 (artt. 31 – 34): questi articoli trattano delle sanzioni: una completa innovazione è prevista dalle norme di questo Titolo, con l'auspicio che un inasprimento della sanzioni, soprattutto amministrative, possa fungere da deterrente verso chi viola le norme di legge, senza tuttavia dimenticare le sanzioni penali contro l'immigrazione clandestina e lo sfruttamento della stessa.

TITOLO 6: Disposizioni particolari (art. 35): disciplina le norme relative alle missioni diplomatiche presenti in territorio, data la particolarità dei soggetti cui la stessa è rivolta.

TITOLO 7: Norme transitorie e finali (artt. 36 – 41): viene enunciato l'obbligo di emanare, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge e mediante decreto delegato, l'apposito Regolamento di attuazione; si disciplina inoltre il raccordo della presente legge con le disposizioni di cui agli Accordi internazionali e vengono illustrate le disposizioni transitorie e le abrogazioni, nonché l'entrata in vigore della presente legge.

Eccellenze,  
Signori Consiglieri,

alla luce di quanto enunciato e in considerazione dell'importanza che questo tema riveste, nonché della necessità che il nostro ordinamento preveda sempre più norme aggiornate e certe nella loro interpretazione, richiedo l'approvazione da parte del Consiglio Grande e Generale del testo presentato.

**IL SEGRETARIO DI STATO  
(Antonella Mularoni)**